

I RAPPORTI A TERMINE NELLA DISCIPLINA
EMERGENZIALE PER IL COVID-19
(ART. 19-BIS DECRETO CURA ITALIA
E ART. 93 DECRETO RILANCIO)

AVV. FILIPPO AIELLO

IL PRIMO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 19-BIS DEL DECRETO CURA ITALIA.

L'art. 19-*bis* del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è stato introdotto con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 (GU 29/4/2020 n. 110) a decorrere dal 30 aprile 2020.

Rubricato «Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine»

IL PRIMO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 19-BIS DEL DECRETO CURA ITALIA.

Prevede:

«Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

«ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati»

«è consentita la possibilità ..., di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione»

«in deroga alle previsioni di cui agli articoli

- 20, comma 1, lettera c),**
- 21, comma 2, e**
- 32, comma 1, lettera c),**

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»

IL PRIMO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 19-BIS DEL DECRETO CURA ITALIA.

L'intervento ha riguardato:

- 1. La sospensione del divieto di utilizzo di proroghe o rinnovi (non contratto nuovo) del contratto a termine diretto o in somministrazione laddove sia operante una sospensione o una riduzione di lavoro, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.**
- 2. Lo stop & go (riassunzione a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi)**

Quindi:

- 1. datori di lavoro (non solo imprese)**
- 2. che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto,**
- 3. nei termini ivi indicati**

IL PRIMO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 19-BIS DEL DECRETO CURA ITALIA.

Questione: la norma è definita di interpretazione autentica → si possono considerare sanate le proroghe e rinnovi fra il 17/03/2020 (entrata in vigore del Cura Italia) e il 30/04/2020 (entrata in vigore della legge di conversione) disposte in violazione dei divieti derogati?

Osservazione: l'art. 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (decreto agosto) prevede la fruizione degli ammortizzatori sociali ex artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020 sino al 31/12/2020 → quindi questa norma è attualmente vigente e applicabile. Fermi tutti gli altri limiti (causali, durata massima, tetto proroghe e rinnovi ecc.).

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

L'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è vigente dal 19 maggio 2020, è stato modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 a decorrere dal 19 luglio 2020 e, infine, modificato ulteriormente con l'art. 8 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 a decorrere dal 15 agosto 2020.

Il testo originario era rubricato «Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine»

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

Prevedeva:

- **«per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19»**
- **«è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020»**
- **«i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020»**
- **«in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»**
- **«anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»**

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

L'intervento riguarda le causali e prevede:

- 1. la sospensione dell'obbligo di indicare le causali in occasione di proroghe e rinnovi**
- 2. dei contratti in essere al 23 febbraio 2020**
- 3. proroghe e rinnovi che si potevano disporre fino al 30 agosto 2020**

Questa formulazione è rimasta in vigore nel periodo dal 19 maggio 2020 sino al 14 agosto 2020.

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

1° Problema:

«riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica»

- è una causale tipizzata?
- la disposizione può essere interpretata nel senso che solo i datori che avevano chiuso le loro attività e che stavano riavviando la produzione potevano fruire della previsione?
- oppure si tratta di un generico inciso privo di valore precettivo?

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

2° Problema:

*«contratti in essere
al 23 febbraio 2020»*

- esclusi tutti i contratti non vigenti a quella data (ad es. scaduto il 20 febbraio o stipulato il 25 febbraio).
- distinzione cronologica irrazionale?
- cancellata dalla successiva modifica

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

3° Problema:

il riferimento al 30 agosto 2020

- Era il termine entro cui disporre la proroga o il rinnovo oppure entro cui potevano arrivare le proroghe o i rinnovi?
- La seconda tesi secondo cui le proroghe e i rinnovi possono arrivare sino al 30 agosto 2020 è avallata da:
 1. chiarimento che il 25 Maggio 2020 compare sul sito del Ministero: *«La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020»*
 2. confermato dalla nota INL n. 160/2020
 3. nel dossier presentato alla Camera per la conversione del decreto agosto si afferma *«l'atto di rinnovo o proroga in deroga non poteva contemplare una durata eccedente il 30 agosto 2020»*

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

Si applica alla somministrazione a termine?

La norma contenuta nell'art. 34 del d.lgs. 81/2015 estende alla somministrazione la previsione di cui all'art. 21, c. 1, d.lgs. 81/2015 sulle condizioni di ammissibilità di rinnovi e proroghe

LA PRIMA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. L'INTRODUZIONE DEL COMMA 1-BIS CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

Il comma 1-bis dell'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è stato introdotto con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 a decorrere dal 19 luglio 2020.

Questa norma è stata abrogata col decreto agosto ed ha cessato la propria vigenza il 14 agosto 2020.

È stata modificata la Rubrica *«Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato»*

LA PRIMA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. L'INTRODUZIONE DEL COMMA 1-BIS CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

Prevedeva:

- «Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»
- «e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione»
- «è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti,
- «in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

L'intervento riguarda una proroga automatica della durata del contratto di lavoro a termine e di somministrazione (oltre che per l'apprendistato su cui non ci si sofferma) pari al periodo di sospensione COVID.

LA PRIMA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. L'INTRODUZIONE DEL COMMA 1-BIS CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

1° Problema:
Vigenza?

- Il periodo di vigenza è breve: 19 luglio – 14 agosto 2020.
- Ma la norma è stata abrogata senza risolvere questioni di diritto transitorio.
- L'abrogazione non ha efficacia retroattiva quindi tutti i contratti scaduti in quel periodo dovevano proseguire per legge (e potrà essere richiesta la loro prosecuzione in giudizio)

LA PRIMA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. L'INTRODUZIONE DEL COMMA 1-BIS CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

2° Problema:

«sospensione dell'attività lavorativa»

- si riferisce solo agli ammortizzatori sociali?
- A fine luglio 2020 il Ministero del lavoro in una FAQ afferma *«Nel "periodo di sospensione" vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l'inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie)»*

IL SECONDO INTERVENTO SUI RAPPORTI A TERMINE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE: L'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. IL TESTO ORIGINARIO.

3° Problema:

Somministrazione e contratto commerciale

- Il Ministero del lavoro nella stessa FAQ afferma *«ricadono nella proroga della durata: (...) - i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore»*.
- Ma se la proroga riguarda il solo contratto di lavoro e non anche il contratto commerciale le utilizzatrici posso rifiutare la prestazione del lavoratore che resta a carico della sola Agenzia?
- L'interpretazione più corretta sembrerebbe quella che prevede che la proroga riguardi anche il contratto commerciale.
- Il problema viene evidenziato anche nel dossier presentato alla Camera per la conversione in legge del decreto agosto laddove, nell'esaminare l'abrogazione della previsione, afferma *«l'assenza di un'ipotesi di proroga anche del rapporto contrattuale tra il somministratore e l'utilizzatore»*.

LA PRIMA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO. L'INTRODUZIONE DEL COMMA 1-BIS CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

4° Problema:

**come si calcola la
proroga?**

- **Se la sospensione è saltuaria, intermittente limitata ad alcuni giorni o alcune ore?**
- **La proroga sarà calcolata tenendo conto delle sole ore o giorni di effettiva sospensione**

LA SECONDA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO AD OPERA DEL DECRETO AGOSTO.

L'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è stato nuovamente modificato con l'art. 8 del decreto 14 agosto 2020 n. 104 a decorrere dal 15 agosto 2020

Attualmente prevede:

- «In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- «fino al 31 dicembre 2020 ... è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato»
- «per un periodo massimo di dodici mesi»
- «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi»
- «per una sola volta»
- «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»

LA SECONDA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO AD OPERA DEL DECRETO AGOSTO.

**L'intervento
riguarda le
causali** →

1. prevede la sospensione dell'obbligo di indicare le causali in occasione di proroghe e rinnovi
2. è stato eliminato il riferimento al 23 febbraio 2020
3. è stato allungato il periodo in cui si possono disporre proroghe e rinnovi ovvero fino al 31 dicembre 2020
4. sono stati chiariti limiti: durata massima complessiva di ventiquattro mesi, per una sola volta, per un periodo massimo di dodici mesi

LA SECONDA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO AD OPERA DEL DECRETO AGOSTO.

Allungato il periodo al 31 dicembre 2020 →

Si tratta di una data entro cui si possono disporre proroghe e rinnovi («fino al 31 dicembre 2020 ... è possibile rinnovare o prorogare»)

Eliminato il riferimento al riavvio delle attività →

- il riferimento al riavvio delle attività è stato cancellato
- resta un generico riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- non appare una causale tipica

Eliminato il riferimento alla pendenza del contratto al 23 febbraio 2020

LA SECONDA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO AD OPERA DEL DECRETO AGOSTO.

**Totale massimo
24 mesi e durata
massima di 12
mesi** 

- **Non suscitano problemi.**
- **L'unica precisazione è che il termine di 24 mesi prevale comunque sul termine di 12 mesi.**
- **Laddove vi sia un tempo inferiore a 12 mesi prima di giungere al limite dei 24 mesi, la proroga o il rinnovo non potranno che essere di durata inferiore ai 12 mesi.**

LA SECONDA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO AD OPERA DEL DECRETO AGOSTO.

Problema:
«Una sola volta»

- Può utilizzarla il datore che abbia già adottato genericamente una proroga o rinnovo secondo le regole ordinarie?
- Può utilizzarla il datore di lavoro che ha già disposto una proroga o rinnovo in virtù dell'art. 93 nella formulazione antecedente? Alcuni affermano che ciò sia possibile perché i due regimi avrebbero presupposti, durata ed effetti diversi. La questione non sembra risolta.

LA SECONDA MODIFICA ALL'ART. 93 DEL DECRETO RILANCIO AD OPERA DEL DECRETO AGOSTO.

**Problema:
il numero
massimo di
proroghe**

- **Proroghe possibili: 4 per CTD e 6 o 8 per la somministrazione**
- **È possibile superare questo limite con la proroga in deroga?**
- **Il dato testuale sembra portare alla risposta negativa.**
- **Ma la questione è aperta.**